

**COMUNE DI ARPAISE**

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap : 82010 Cod.

Fisc.: 80003370626

COPIA**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Numero 10 Del 30/06/2025****OGGETTO: TARI 2025. TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2025.
APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FORNI ROSSI VINCENZO	Si	
Consigliere	LIZZA GIOVANNI	Si	
Consigliere	IULIANO AMATO	Si	
Consigliere	IULIANO LUIGI	Si	
Consigliere	TUCCIA ARMANDO	Si	
Consigliere	PARRELLA MATTIA	Si	
Consigliere	COVINO CONCETTA		Si
Consigliere	PANAGGIO ROSARIA	Si	
Consigliere	PIGNATIELLO SERGIO	Si	
Consigliere	PIGNATIELLO ANTONIO		Si
Consigliere	DONISI ANTONIA	Si	

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n. 9 e assenti 2.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Vincenzo FORNI ROSSI assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario MAIO.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**Responsabile AREA FINANZIARIA**
f.to Dott.ssa Italia COVINO**PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE****Responsabile AREA FINANZIARIA**
f.to Dott.ssa Italia COVINO

Sul secondo punto all'ordine del giorno relaziona il Sindaco, che in particolare, evidenzia che vengono mantenute le stesse tariffe e scadenze dell'anno precedente.

La minoranza a mezzo, del capogruppo Sergio Pignatiello, raccomanda maggiore incisività dal punto di vista del recupero dell'evasione fiscale e preannuncia l'astensione dal voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l’articolo 10-ter del DL n. 25/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025 n. 109 (Legge di conversione 69/2025) con il quale è stata introdotta, **per l’anno 2025**, la proroga straordinaria al **30 giugno** per l’approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento);

CONSIDERATO che il Comune di Arpaise ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 con deliberazione di C.C. n. 4 del 21/02/2025;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale dell’EDA di Benevento n. 81 del 12.06.2024 e la successiva deliberazione di C.C. n. 11 del 28.06.2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il **2025** un costo complessivo di **€ 119.720,00**;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti.”*;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle*

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - **€ 0,10 euro/utenza** per la componente **UR1,a** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - **€ 1,50 euro/utenza** per la componente **UR2,a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la delibera ARERA n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ad oggetto : “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del Bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”;

VISTO l'art. 2 comma 2.2 della delibera ARERA n.133/2025/R/RIF con il quale viene modificato l'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF come segue:

- *all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:*

*“ 2.1 bis A decorrere dal **1° gennaio 2025** è istituita la componente perequativa unitaria **UR3,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in **6,00 euro/utenza per anno**, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”*

VISTO l'art. 2 comma 2.4 della delibera ARERA n.133/2025/R/RIF con il quale l'Autorità provvederà con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3, a tra utenze domestiche e non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente;

RICHIAMATO, inoltre, il D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

VISTA la suddivisione dei costi fissi e variabili determinati con la predetta determina n° 81/2024:

Costi fissi € 24.398,00

Costi variabili € 95.323,00

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente delibera;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce ne costituisce parte integrante;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025:

- prima rata o unica soluzione: 31/08/2025
- seconda rata: 30/09/2025
- terza rata: 31/10/2025

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal competente Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n.7, astenuti n.2 (Pignatiello e Donisi) espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/06/2024 e valido per il biennio 2024- 2025;

DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;

DI DARE ATTO che a partire dall'anno 2024 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 386/2023/R/rif, è fissata in **0,10 euro/utenza** per anno destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (**UR1,a**) ed in **1,50 euro/utenza** per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (**UR2,a**);

DI DARE ATTO, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2025 ARERA con Delibera n.133/2025/R/RIF è istituita la componente perequativa unitaria **UR3,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in **6,00 euro/utenza** per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- ✓ prima rata o unica soluzione: 31/08/2025
- ✓ seconda rata: 30/09/2025
- ✓ terza rata: 31/10/2025

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n.7, astenuti n.2 (Pignatiello e Donisi) espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Ing. Vincenzo FORNI ROSSI

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Mario MAIO

**N. 246 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
ALL'ALBO PRETORIO**

Il Sottoscritto Addetto Alle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la copia del presente dispositivo viene pubblicato all'albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal giorno 04/07/2025 e fino al giorno 19/07/2025.

Arpaise, 04/07/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott.ssa Daniela DONISI

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

■ perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Arpaise, 30/06/2025

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Mario MAIO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, sez. IV, art.18, io sottoscritto Dott. Mario MAIO

CERTIFICO

che la presente copia, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Arpaise, li 04/07/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Mario MAIO